



Nota informativa n. 8 del 24/03/2021

Il decreto sostegni ([decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](#)) ha disciplinato alcuni strumenti di supporto per i collaboratori nel periodo COVID. Ci soffermiamo su:

- 1) contributo a fondo perduto per i lavoratori con partita iva,
- 2) indennità ai collaboratori autonomi occasionali,
- 3) indennità ai collaboratori sportivi.

1) Il contributo a fondo perduto per i lavoratori autonomi con partita iva (art. 1).

In questo caso trovano applicazione le stesse regole previste per le imprese: il collaboratore con partita iva che possa dimostrare un calo del fatturato può accedere ad un contributo a fondo perduto. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato e corrispettivi.

L'ammontare del contributo a fondo perduto sarà pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 €;
- b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100.000 a 400.000 €;
- c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi da 400.000 a 1 milione di €;
- d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi da 1 milione fino a 5 milioni di €;
- e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi da 5 milioni fino a 10 milioni di €;

Il contributo a fondo perduto **non spetta**, in ogni caso, né ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto né ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

Per i soggetti che abbiano attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che abbiano attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo non può essere né superiore a 150.000 € né inferiore a 1.000 € per le persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ai fini IRPEF e IRAP. Esso può essere utilizzato nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021.

Con Provvedimento del 23 marzo 2021 dell'Agenzia delle entrate, sono stati definite le informazioni, il modello, le relative istruzioni, le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Il modello si compone di diverse sezioni dedicate ai dati relativi al richiedente, all'intermediario delegato alla presentazione, all'assenza di cause di esclusione, ai requisiti per l'accesso, ai dati per il calcolo del contributo spettante, alla scelta della modalità di erogazione e all'Iban per l'accredito sul conto corrente.

Per la predisposizione e l'invio dell'istanza, gli operatori economici potranno avvalersi degli intermediari già delegati al loro cassetto fiscale ovvero al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche" del portale "*Fatture e Corrispettivi*". In assenza di queste, i contribuenti potranno fornire all'intermediario una delega specifica alla presentazione dell'istanza del contributo "Sostegni".

Le procedure che si possono utilizzare per la compilazione e trasmissione telematica dell'istanza sono due:

- 1) una procedura *web*, messa a disposizione dall'Agenzia all'interno del portale "*Fatture e corrispettivi*", oppure
- 2) un *software* (realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento) per la compilazione e il canale telematico *Entratel/Fisconline* (via *Desktop telematico*) per l'invio. È possibile accedere alla procedura con le credenziali *Entratel* dell'Agenzia oppure tramite SPID, CIE o CNS.

2) L'indennità ai collaboratori autonomi occasionali (art. 10 comma 3).

L'indennità ammonta ad euro 2.400 euro e vi possono accedere esclusivamente i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non abbiano in essere contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- 2) non siano titolari di pensione;
- 3) abbiano svolta attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile senza aver aperto la partita iva,

- 4) siano iscritti alla gestione separata INPS e abbiano ottenuto l'accredito di almeno un contributo mensile per il periodo intercorrente tra il primo gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021;
- 5) non siano iscritti ad altra cassa previdenziale.

3) L'indennità ai collaboratori sportivi (art. 10 comma 10- 15).

Viene riconfermata l'indennità ai collaboratori sportivi che percepiscono i c.d. compensi sportivi di cui all'art. 67 comma 1 lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi.

L'erogazione avviene sempre a cura della Società Sport e Salute SPA, nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le ASD/SSD, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'emolumento in questione non è legato ad un lasso temporale (mensilità) e non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto:

- ai percettori di altro reddito da lavoro (redditi da lavoro autonomo, redditi da lavoro dipendente e assimilati, percettori di pensioni e assegni ad esse equiparati, escluso l'assegno ordinario di invalidità);
- ai percettori del reddito di cittadinanza;
- ai percettori del reddito di emergenza;
- a coloro che siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia.

A quanto ammonta l'indennità?

L'importo, a differenza del passato, non è fisso ma variabile e così definito:

- a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 € annui, spetta la somma di euro 3.600;
- b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 € annui, spetta la somma di euro 2.400;
- c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad 4.000 € annui, spetta la somma di euro 1.200.

Per determinare quanto previsto la società Sport e Salute utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda di indennità nella piattaforma informatica.

La disposizione non chiarisce la posizione di quei collaboratori che abbiano beneficiato dei bonus 2020 ma che non abbiano percepito compensi nel 2019.



Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui sopra si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati: si fa quindi riferimento a contratti scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati i quali si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica e, quindi, in linea per l'ottenimento dell'indennità di cui all'oggetto.

Come ricevere l'indennità?

Se l'interessato ha già beneficiato di una o più indennità nel corso del 2020, relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre, riceverà l'emolumento in modo automatico, senza necessità di presentare una nuova domanda. Poiché l'erogazione presuppone comunque la permanenza dei requisiti attenzione alle mail: è possibile che Sport e Salute invii richiesta conferma del possesso dei requisiti con autocertificazione da rendere ai sensi del DPR 445/2000.

Chi non ha beneficiato delle precedenti indennità nel corso del 2020, potrà invece presentare apposita domanda sulla piattaforma di Sport e Salute **dal 1° aprile al 15 aprile 2021**, dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, le domande saranno istruite secondo l'ordine di presentazione.